



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine vegetale, i funghi e il sale commestibile

(ODOV, RS 817.022.17)

del 8.12.2023

I. Situazione iniziale

Con l'attuale revisione l'ordinanza viene adeguata allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera. L'elenco di divieto delle piante, delle parti di piante e dei preparati da esse ottenuti che non sono ammessi nelle derrate alimentari secondo l'allegato 1 è stato aggiornato ed esteso per includere sostanze vegetali e singoli preparati specifici con queste sostanze. Anche questi non possono essere utilizzati come derrate alimentari o aggiunti ad esse. Nel settore degli oli d'oliva, la modifica riguarda l'estensione delle procedure per le prove organolettiche e i rimandi ai relativi nuovi regolamenti UE. Inoltre, nell'allegato sui funghi commestibili (allegato 4) viene apportata una correzione delle denominazioni del precedente fungo *Chlorophyllum rhacodes*. Per quanto riguarda il cioccolato devono essere inclusi nell'allegato 6 le definizioni e i requisiti per il cioccolato e il cioccolato al latte con un requisito di qualità analogo all'articolo 3 numero 5 della direttiva UE 2000/36/CE¹.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 3

L'allegato 1 comprende ora anche le sostanze e i singoli preparati specifici ottenuti dalle piante. L'allegato 1 è pertanto suddiviso in una nuova parte A e in una nuova parte B. L'articolo 3 è esteso di conseguenza.

Art. 12 cpv. 5 e 6

Le prove organolettiche previste, che prima si basavano sul regolamento (CEE) n. 2568/91², sono ampliate con «procedimenti convalidati equivalenti». Questi ulteriori procedimenti equivalenti ammessi devono essere procedimenti convalidati che forniscono risultati identici ai procedimenti applicati secondo il regolamento (CEE) n. 2568/91. Poiché nel frattempo il regolamento (CEE) n. 2568/91 è stato abrogato, è stato adattato il corrispondente rimando al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105³, che ora contiene le norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva

¹ Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19; da ultimo modificata dal regolamento (UE) n. 1021/2013, GU L 287 del 29.10.2013, pag. 1.

² Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, GU L 248 del 5.9.1991, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1604, GU L 250 del 30.9.2019, pag. 14.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva, GU L 284 del 4.11.2022, pag. 23.

e i metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva, compresi gli esami organolettici previsti. Poiché i termini dell'allegato XII punto 3.3 del regolamento (CEE) n. 2568/91 sono ora elencati nel regolamento delegato (UE) 2022/2104⁴, si fa ora riferimento anche a questo regolamento.

Art. 67 cpv. 3 e art. 69 cpv. 2

Il testo francese di questa disposizione differisce dal testo originale tedesco. Viene corretto di conseguenza.

Art. 75 cpv. 2 lett. a n. 2

In questa disposizione, il grano saraceno è elencato nell'ordinanza francese, ma non nelle versioni tedesca e italiana. Questa divergenza viene eliminata e il grano saraceno è ora incluso anche nelle versioni tedesca e italiana.

Art. 104 cpv. 2 lett. f

Nel definire gli altri tipi di aceto di fermentazione, l'elenco non esaustivo è completato con l'esempio dell'aceto di vino di riso.

Allegati

Allegato 1

Attualmente, solo le piante sono elencate nell'allegato 1, ma non le sostanze o i singoli preparati a base di piante. Ora sono inclusi anche le sostanze e alcuni preparati con sostanze vegetali. L'allegato 1 è quindi ora suddiviso in parte A e parte B. La parte A elenca le piante e le parti di piante (compresi i loro preparati) e la parte B elenca le sostanze e i preparati contenenti queste sostanze, il cui impiego non è consentito nelle derrate alimentari.

Con il regolamento (UE) n. 2021/468⁵, le sostanze e i preparati a base di foglie delle specie Aloe vengono vietati nell'UE per l'utilizzo nelle derrate alimentari perché sono nocivi per la salute. A causa delle loro proprietà genotossiche e cancerogene, nella sua presa di posizione l'EFSA (2018)⁶ non può stabilire una dose giornaliera sicura per la salute umana. Anche in Svizzera, al posto delle piante *Aloe vera* (succo di foglie [essudato]) e *Aloe ferox* (succo di foglie [essudato]), sono ora inclusi nella nuova parte B dell'elenco di divieto le sostanze aloe-emodina, emodina e dantrone e tutti i preparati contenenti queste sostanze, così come i preparati da foglie di specie Aloe contenenti derivati dell'idrossiantracene (ad es. l'aloemodina). L'*Aloe vera* (succo di foglie [essudato]) e l'*Aloe ferox* (succo di foglie [essudato]) sono quindi stralciati dalla parte A.

L'allegato 1 parte A viene aggiornato (ad es. le denominazioni scientifiche e tedesche) e ampliato con le piante che sono state incluse nella seconda edizione degli elenchi di sostanze del Governo federale e degli Stati federali dalla Germania⁷ (elenco delle piante) e che, a causa dei loro rischi, non sono adatti per l'uso come o nelle derrate alimentari indipendentemente dal dosaggio.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, GU L 284 del 4.11.2022, pag. 1

⁵ Regolamento (UE) 2021/468 della Commissione, del 18 marzo 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specie botaniche contenenti derivati dell'idrossiantracene, GU L 96 del 19.3.2021, pag. 6.

⁶ EFSA European Food Safety Authority (2018) Scientific Opinion on the safety of hydroxyanthracene derivatives. EFSA Journal 16(1):5090.

⁷ «Elenco delle sostanze adottato dal Governo federale tedesco e dagli Stati federali – con la partecipazione di esperti da Germania, Austria e Svizzera», www.bvl.bund.de/stofflisten

Allegato 2

Attualmente si applicano i metodi di campionamento e di analisi secondo le disposizioni degli allegati I, II e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105⁸. D'ora in avanti sono possibili anche procedimenti equivalenti. Ora devono essere possibili anche metodi equivalenti che devono essere convalidati e fornire risultati identici ai metodi prescritti. Poiché i requisiti per l'olio d'oliva e l'olio di sansa d'oliva sono ora elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104, si fa ora riferimento a tale regolamento. Il regolamento (CEE) n. 2568/91, a cui si faceva riferimento in precedenza, è stato abrogato e le disposizioni sono state trasferite al regolamento delegato (UE) 2022/2104 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.

Allegato 4

La nuova letteratura europea utilizza la denominazione di *Chlorophyllum olivieri* per il *Chlorophyllum rhacodes* invece di *Chlorophyllum rhacodes* (o anche *rachodes*). La denominazione di questa specie di funghi dovrebbe essere adattata secondo la denominazione attuale.

Allegato 6

Nell'allegato 6 sono ora inclusi i requisiti che si applicano nell'UE secondo l'articolo 3 numero 5 della direttiva 2000/36/CE⁹ per il cioccolato e il cioccolato al latte con un requisito di qualità. L'obiettivo è anche quello di armonizzare i requisiti di questi prodotti con le specifiche europee.

I requisiti di qualità pubblicizzati possono essere, ad esempio, per il «cioccolato con requisito di qualità» (n. 6.5) «buono», «fine», «finissimo» o «premium», e per il «cioccolato al latte» (n. 7.8) «cioccolato al latte intero».

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

2. Ripercussioni per l'economia

Nessuna. Le piante recentemente incluse nell'allegato 1 parte A già oggi non possono essere utilizzate come o nelle derrate alimentari per motivi tossicologici.

Le sostanze recentemente incluse nell'allegato 1 parte B sono già oggi vietate attraverso il divieto di utilizzo di piante intere (precedentemente elencate nell'allegato 1). Pertanto, non è più vietato l'essudato della pianta di Aloe in quanto tale, ma solo le sostanze potenzialmente pericolose che ne derivano.

Per questi motivi, l'estensione dell'allegato 1 non ha alcun effetto sull'economia nazionale.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva, GU L 284 del 4.11.2022, pag. 23.

⁹ Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19; da ultimo modificata dal regolamento (UE) n. 1021/2013, GU L 287 del 29.10.2013, pag. 1.